

Legge federale che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione

del 18 giugno 2010

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 2009¹,
decreta:*

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri

Art. 104 cpv. 2 lett. a e b

² Devono essere comunicate le seguenti categorie di dati:

- a. generalità (cognome, nomi, sesso, data di nascita, cittadinanza);
- b. numero, Stato di rilascio e tipo del documento di viaggio utilizzato;

Art. 111 cpv. 5, frase introduttiva e lett. d ed e

⁵ L'UFM può rendere accessibili i dati registrati in virtù del capoverso 2 alle seguenti autorità o servizi, mediante procedura di richiamo, sempreché tali autorità o servizi ne abbisognino per l'adempimento dei loro compiti:

- d. le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;
- e. le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali.

Art. 120a cpv. 3

³ In casi di lieve entità si può rinunciare a infliggere la multa.

¹ FF 2010 51
² RS 142.20

2. Legge federale del 20 giugno 2003³ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 3 cpv. 2, frase introduttiva e lett. j, nonché cpv. 3 lett. i

² Il sistema coadiuva l'UFM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:

- j. agevolazione delle procedure mediante un accesso elettronico ai fascicoli del settore degli stranieri dell'UFM.

³ Il sistema coadiuva l'UFM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:

- i. agevolazione della procedura d'asilo mediante un accesso elettronico ai fascicoli dei richiedenti l'asilo.

Art. 4 cpv. 1 lett. d⁴

¹ Il sistema d'informazione contiene:

- d. un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica delle procedure del settore degli stranieri e dell'asilo.

Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a, nonché cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a

¹ L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone;

² L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone;

³ RS 142.51

⁴ Cfr. disp. trans. della mod. dell'11 dic. 2009 (art. 18a) (RU 2010 2063).

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 giugno 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini
Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 29 giugno 2010⁵

Termine di referendum: 7 ottobre 2010

Adeguamento di disposizioni concernenti la registrazione di dati
nel settore della migrazione. LF
